

Sentenza n. 6 – del 09 Febbraio 2023

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 09 Febbraio 2023, alle ore 12:30 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società ASD FOLLONICA HOCKEY (COD.3599), in persona del Presidente p.t. Idia Petrini la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n.42/2023 del 03 Febbraio u.s. in merito alla squalifica di 3 giornate e all'ammenda di € 300,00 comminate all'atleta Francesco Banini per la condotta di gioco nella gara del 01/02/2023 di Campionato Nazionale A1 con la compagine ASD CGC VIAREGGIO (COD.292)

LETTO il ricorso;

CONSIDERATO l'estratto video delle riprese ufficiali della gara in oggetto e la volontarietà del fallo;

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi dei parametri di cui all'art. 25 e segg.ti RGD, ed in linea con la recente giurisprudenza di questa Corte, appaiono congrue le sanzioni comminate,

P.Q.M.

rigetta il ricorso-reclamo presentato confermando le sanzioni comminate.

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI
F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO
F.to Avv. Gianluca SIMEONI